

COMUNE DI ODERZO

Città Archeologica

(Provincia di Treviso)

Bando di Gara

N° 0024533/2011 di prot. del 23/09/2011

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO NELLA V^ SEDE FARMACEUTICA DI NUOVA ISTITUZIONE

Servizio: GESTIONE DEL TERRITORIO E URBANISTICA

Ufficio: ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della delibera di Consiglio comunale n.42 del 27/07/2011 indice una PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DELLA V^ SEDE FARMACEUTICA COMUNALE ISTITUITA GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 522 del 02/03/2010 E GIUSTO DECRETO DEL DIRIGENTE REGIONALE N. 61 DEL 5/05/2010

1. Amministrazione Aggiudicatrice

1.1. Denominazione ed indirizzo cui inviare le offerte:

Denominazione: Comune di Oderzo (TV)

Cod. Fiscale e Part. IVA: 00252240262

Indirizzo: via Garibaldi n. 14;

C.A.P.: 31046

Città: Oderzo (TV)

Telefono: 0422 812223 / 0422 812251 Fax: 0422 815208

Indirizzo Internet: www.comune.oderzo.tv.it

1.2. Settore Responsabile:

Responsabile del Procedimento: Da Re Emilio

2. Oggetto della Procedura

2.1. Oggetto della Procedura è l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale di nuova istituzione (V^ sede

farmaceutica) mediante procedura ad evidenza pubblica (selezione del concessionario/ affidatario del servizio).

2.2. Amministrazione aggiudicatrice è il **Comune di Oderzo**, con sede in via Garibaldi, 14 - 31046 Oderzo (TV), C.F. e P.I. 00252240262 - Tel. centralino 0422/8121 - Fax 0422/815208; *e-mail* istituzionale urp@comune.oderzo.tv.it; Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo.comune.oderzo.tv@pecveneto.it.

2.3. La sede della nuova farmacia dovrà essere situata nell'ambito territoriale della V[^] Sede Farmaceutica di Oderzo, così come delineato dalla pianta organica delle farmacie per il biennio 2006/2007, approvata dalla Giunta della Regione Veneto con deliberazione n. 522 del 2.03.2010 e dovrà pertanto essere localizzata nella zona situata all'interno del territorio comunale così delimitato: fiume Monticano, Tratto SR n. 53 Postumia fino all'incrocio con via Verdi (Cadore Mare), fino al confine con il Comune di Fontanelle, Lungo il confine fino a Colfrancui, Ramo canale Navisego, via Alitante, via Grazie, via Dalmazia, via Roma, Piazza Castello, Piazza Grande.

2.4. L'importo complessivo della gara, risultante dal valore della concessione siccome determinato da perizia svolta dal Comune, è pari ad 1.200.000,00 € (un milione duecentomila euro/00), oltre I.V.A.

3. Luogo e data di svolgimento delle operazioni di gara

3.1. Il luogo dove si svolge la procedura concorsuale è la sede del Comune di Oderzo presso la quale dovranno pervenire le offerte con le modalità appresso indicate.

3.2. L'apertura delle buste contenenti la Documentazione Amministrativa "**BUSTA A**" ed il relativo esame ai fini dell'ammissione alla gara sono fissati per il giorno 11/11/2011 alle ore 11 presso **la sala Giunta del Comune di Oderzo (TV)** in via Garibaldi n. 14, in **seduta aperta al pubblico** all'eventuale presenza di rappresentanti dei concorrenti (nel limite di una persona per ogni concorrente), muniti, se delegati, di lettera di delega con allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del delegante.

3.3. Nella stessa seduta si procederà all'apertura della "**BUSTA B**", contenente l'Offerta Tecnica, e ciò al solo fine di verificarne il contenuto, rinviando quindi a successiva seduta riservata, che potrà tenersi anche lo

stesso giorno, l'esame e la valutazione delle diverse proposte con l'attribuzione dei relativi punteggi.

3.4. La seconda seduta pubblica fissata per l'apertura e la valutazione dell'Offerta Economica, "**BUSTA C**", avrà luogo alle ore 11 del giorno 15/11/2011 presso **la sala Giunta del Comune di Oderzo (TV)** in via Garibaldi n. 14. Eventuale variazione di data sarà resa nota ai partecipanti alla gara con almeno 2 giorni liberi di anticipo rispetto alla data della seduta medesima, a mezzo di avviso pubblicato sul sito istituzionale e comunicato a mezzo fax ai concorrenti.

4. Soggetti ammessi alla gara

4.1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura concorsuale:

- a) Farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacista, iscritti all'albo professionale relativo;
- b) Società di persone, di capitali o cooperative a responsabilità limitata, aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia);
- c) Saranno ammessi alla gara anche raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle categorie sopra elencate i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato Mandatario che agisce in nome e per conto proprio e dei mandanti, e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- d) Saranno ammessi altresì raggruppamenti non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo.

4.2. Resta fermo l'obbligo per gli operatori economici di cui alle precedenti lettere c) e d), in caso di aggiudicazione, di costituire tra loro apposita società nella forma della società di persone, di capitali, o società

cooperativa per la gestione del servizio, società che succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario.

4.3. Si applicano al riguardo, per quanto compatibili con la natura della concessione, le disposizioni cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006.

4.4. Sono esclusi i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che versino in situazione di incompatibilità rispetto al servizio ai sensi della vigente normativa in materia di disciplina del settore farmaceutico. Ai fini della sussistenza della causa di esclusione dell'intero soggetto è sufficiente che anche un solo socio ovvero un componente dell'associazione o del raggruppamento versi in tale situazione di incompatibilità.

5. Disposizioni generali sulla procedura di gara

5.1. Trattandosi di affidamento di concessione di servizio al presente bando si applica **l'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006** nonché gli articoli del medesimo decreto espressamente richiamati dal presente bando.

5.2. Della documentazione ufficiale relativa alla presente procedura fanno parte:

- a) il presente bando;
- b) lo schema del Contratto di Servizio;
- c) lo schema della Carta dei Servizi.

5.3. Le offerte e tutta la documentazione richiesta dal presente bando devono essere redatte in lingua italiana.

5.4. Tutta la documentazione relativa alla presente procedura può essere ritirata presso il Servizio Affari Generali del Comune di Oderzo – Ufficio Attività Produttive (Via Garibaldi n. 14) nei giorni **da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30**.

5.5. Il presente bando e la relativa documentazione di gara sono altresì disponibili sul sito *internet* del Comune: www.comune.oderzo.tv.it.

5.6. Per qualsiasi informazione o chiarimento circa la procedura di gara dovrà essere formulata una **richiesta scritta al Comune di Oderzo**, via Garibaldi, 14 - 31046 Oderzo (TV) da inoltrarsi anche a mezzo *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.comune.oderzo.tv@pecveneto.it.

5.7. L'Ente provvederà a pubblicare sul proprio sito *internet* l'elenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte.

5.8. Al fine di rendere possibile a tutti i partecipanti di prendere visione delle osservazioni inviate, non verranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno oltre **le ore 12,30 del giorno 18/10/2011.**

5.9. E' fatto obbligo a ciascun partecipante alla gara di effettuare un sopralluogo per prendere visione della zona dove potrebbe essere concretamente insediata la nuova farmacia. Della presa conoscenza dello stato dei luoghi si deve dare atto nella presentazione dell'offerta con apposita dichiarazione sottoscritta.

6. Requisiti generali dei partecipanti

6.1. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 4 del presente bando che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e in possesso dei requisiti minimi indicati nei seguenti articoli.

7. Requisiti patrimoniali

7.1. Per dimostrare la capacità economico-finanziaria, i soggetti di cui all'art. 4 dovranno produrre ai fini dell'ammissione alla gara **n. 1 (una) lettera di referenza** da parte di istituto di bancario, attestante che il concorrente dispone dei mezzi finanziari adeguati per assumere in concessione il servizio di cui al presente bando.

7.2. In caso di raggruppamento, le lettere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento.

8. Requisiti professionali

8.1. I soggetti di cui all'articolo 4 del presente bando devono obbligarsi, tramite apposita dichiarazione da rendere come da modello, **a pena di esclusione dalla gara**, a nominare, in caso di aggiudicazione, il Direttore della Farmacia.

8.2. I partecipanti devono a tale proposito fornire già in sede di presentazione della domanda, pena l'esclusione dalla presente procedura, le generalità del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia, il codice fiscale dello stesso, la documentazione attestante l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti, con indicazione dell'albo di appartenenza e del numero di iscrizione allo stesso. Tale dichiarazione, a

pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto indicato quale Direttore della Farmacia e ad essa andrà allegata copia fotostatica del documento di identità di quest'ultimo.

8.3. Il soggetto indicato come Direttore della Farmacia non dovrà comunque partecipare alla presente procedura in alcuna altra forma: in particolare non potrà essere altrimenti concorrente singolo o associato o associando né comparire quale amministratore o socio di altre società partecipanti alla procedura stessa, né essere designato quale Direttore della Farmacia da parte di altri partecipanti. La violazione di questa disposizione è sanzionata con **l'esclusione dalla procedura** di tutte le offerte cui tale soggetto ha partecipato nelle predette forme o è stato indicato come Direttore.

9. Durata della concessione

9.1. La durata della concessione sarà di 20 anni (venti).

9.2. La decorrenza del periodo di concessione avrà inizio con la data di stipula del Contratto di Servizio.

10. Corrispettivo della concessione

10.1 Il corrispettivo della concessione è costituito da:

- a) un **importo fisso *una tantum* di € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00) oltre I.V.A.** da corrispondere al Comune con le modalità ed alle diverse scadenze indicate nello schema del Contratto di Servizio allegato al presente bando;
- b) un **canone annuo** in aumento rispetto alla base d'asta di € 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA da corrispondere al Comune con le modalità ed alle scadenze indicate nello schema del Contratto di Servizio allegato al presente bando.

11. Individuazione della Sede Farmaceutica di Oderzo

11.1. L'offerta dovrà inoltre prevedere l'identificazione e dichiarare la disponibilità (anche solo attraverso opzione ai sensi dell'art. 1331 cod.civ.) dei locali da destinarsi all'esercizio dell'attività della Farmacia ed il progetto di massima relativo alla disposizione dei locali per l'apertura al pubblico con semplice evidenza grafica delle caratteristiche funzionali dei

locali (ad esempio zona per il pubblico, magazzino, spogliatoio, bagno ecc.) e delle dimensioni (mq.) nel rispetto della normativa vigente.

11.2. I locali dovranno essere situati nell'ambito territoriale della V[^] Sede Farmaceutica di Oderzo, così come delineato dalla pianta organica delle farmacie per il biennio 2006/2007, approvata dalla Giunta della Regione Veneto con deliberazione n. 522 del 2.03.2010.

11.3. Dovrà essere allegata una dichiarazione firmata da un tecnico progettista attestante l'idoneità dei locali (ovvero il rispetto della normativa edilizia urbanistica e di settore) destinati ad essere adibiti ad esercizio di Farmacia aperta al pubblico.

12. Criteri di aggiudicazione

12.1. Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura aperta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 81, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 valutabile in base ad elementi di natura tecnica ed economica nella seguente misura:

- a) **offerta tecnica massimo punti 60;**
- b) **offerta economica massimo punti 40.**

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100.

12.2. OFFERTA TECNICA max 60 punti

L'Offerta Tecnica si compone dei seguenti elementi:

totale dei giorni ottenuti sarà diviso per 30. Il resto uguale o superiore a quindici giorni verrà computato quale mese intero.

12.2.1 Ubicazione e caratteristiche funzionali e dimensionali della Farmacia, punteggio max attribuibile **20** punti secondo i seguenti criteri:

- a) fruibilità di parcheggi pubblici per auto nel raggio di 30 metri pedonali dalla Farmacia, un punto ogni posto auto ulteriore a quello riservato ai disabili, fino ad un massimo di **4 punti;**
- b) presenza nei locali della Farmacia di sedute per i clienti in attesa, 0,5 punti per ogni seduta fino ad un massimo di **3 punti;**
- c) dimensioni e caratteristiche funzionali dei locali da adibire a Farmacia, fino ad un massimo di **3 punti;**

- d) informatizzazione della gestione della Farmacia basata sull'utilizzo della tessera sanitaria attraverso tecnologie di rete (*internet/intranet*) funzionali alla erogazione dei servizi sanitari (prenotazione dei servizi sanitari tramite C.U.P., ecc.), **2 punti** per ogni terminale previsto fino ad un massimo di **10 punti**.

Al fine di valutare tali parametri dovrà essere allegata una planimetria dei locali e le documentazioni grafiche o fotografiche idonee a riconoscere l'eventuale arredo proposto, nonché le caratteristiche funzionali del locale (ad esempio: zona per il pubblico magazzino, spogliatoio, bagno, ecc.) e le sue dimensioni (mq.).

12.2.2. Proposta di gestione della farmacia e profilo qualitativo del servizio, punteggio massimo attribuibile: **40 punti**.

Nella valutazione verranno presi in considerazione i seguenti parametri:

- a) numero di unità operative, oltre al Direttore, previste per lo svolgimento del servizio sino ad un massimo di **10 punti**, così suddivisi:
- per ogni unità operativa abilitata all'esercizio della professione di farmacista verrà assegnato un punteggio pari a **punti 4**;
 - per ogni unità operativa non abilitata all'esercizio della professione di farmacista verrà assegnato un punteggio pari a **punti 2**.

Al fine della valutazione i partecipanti dovranno indicare il numero di unità previste abilitate alla professione di farmacista e il loro tempo dedicato (*full time* o percentuale se *part-time*) ed il numero di unità previste non abilitate alla professione di farmacista e il loro tempo dedicato (*full time* o percentuale se *part-time*). In caso di *part-time* si ridurrà proporzionalmente il punteggio attribuito.

- b) servizi farmaceutici proposti al pubblico in aggiunta rispetto a quelli minimi previsti nello schema del Contratto di Servizio e della Carta dei Servizi allegati al bando sino ad un massimo di **punti 30**, così suddivisi:
- per la rilevazione gratuita del peso a favore dei clienti residenti nel Comune di Oderzo, **punti 1**;

- per la rilevazione gratuita della pressione arteriosa a favore dei clienti residenti nel Comune di Oderzo, **punti 2**;
- per la consegna gratuita nel Comune di Oderzo di farmaci a domicilio del cliente disabile con handicap generale regolarmente certificato pari o superiore al 70% e del cliente anziano di età superiore a 75 anni con invalidità certificata, da effettuarsi entro le 24 ore con esclusione del fine settimana, **punti 6**;
- per lo svolgimento a titolo gratuito di 1 test di autoanalisi del colesterolo, trigliceridi, emoglobina, transaminasi GT e GOT, acido urico ogni 3 a pagamento da parte del medesimo cliente, **punti 4**;
- per la divulgazione presso la clientela, con cadenza trimestrali per tutta la durata della concessione, di pieghevoli (*depliant* o *giornaletti*, ecc.) che diffondono l'educazione sanitaria ed in particolare la conoscenza del farmaco generico (anche con tabelle di corrispondenza tra i più noti farmaci commerciali e i relativi farmaci generici), **punti 3**;
- per la previsione di incontri ed iniziative di educazione sanitaria con cadenza annuale da mantenere costanti in tutto l'arco della concessione **fino ad un massimo di punti 3** (per ogni progetto o iniziativa proposta verrà assegnato un punteggio non superiore a **1,5 punti**);
- per l'attivazione del servizio di prestazioni professionali infermieristiche di cui al D.M. 16 dicembre 2010, pubblicato in G.U. n. 90 del 19.4.2011, tramite convenzionamento con infermiere in possesso dei relativi titoli abilitanti fino ad un massimo di **11** punti così suddivisi:
 - per la presenza di infermiere per un periodo temporale non inferiore a 1 ora per due giorni alla settimana **punti 5**;
 - per la presenza di infermiere in farmacia su prenotazione da effettuarsi entro le 24 ore: **punti 2**;
 - per servizio a domicilio di infermiere su prenotazione da effettuarsi entro le 24 ore: **punti 4**;

12.3. OFFERTA ECONOMICA: max 40 punti.

12.3.1 L'offerta economica dovrà essere così espressa:

- proposta del canone annuo, che non potrà essere inferiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA.

12.3.2 All'offerta economica più elevata saranno assegnati 40 punti, ad ogni altra offerta verranno attribuiti punti in numero pari a quanto risulterà dall'applicazione della seguente formula:

$$(A/B) \times 40$$

dove:

A = offerta economica oggetto di valutazione;

B = offerta economica migliore.

Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

13. Aggiudicazione

13.1. Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo.

13.2. In caso di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio totale, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio complessivo sull'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

13.3. Il Comune si riserva di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta valida. Il Comune si riserva altresì la facoltà di non procedere motivatamente all'aggiudicazione per sopravvenute esigenze di interesse pubblico. In tale evenienza i partecipanti alla gara non avranno diritto ad ottenere dal Comune né risarcimento danni, né indennizzi e neppure rimborsi spese.

13.4. L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario resterà valida per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

14. Domanda di partecipazione

14.1. I concorrenti devono presentare, nei termini e con le modalità previste nel presente bando, domanda di partecipazione contenente, a pena di esclusione, quanto indicato nei punti che seguono:

14.2. Farmacisti

- a) Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dall'interessato dalla quale risulti:
1. l'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti con indicazione dell'ordine provinciale e del numero di iscrizione e della data di iscrizione;
 2. che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per la dichiarazione dello stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di uno dei predetti stati né di alcuna situazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza;
 3. che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge n. 575/1965 (antimafia);
 4. che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del Codice di Procedura Penale per qualsiasi reato incidente sulla moralità professionale o per i reati indicati e definiti all'art. 45 paragrafo 1 della direttiva C.E. n. 18/2004;
 5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 19 marzo 1990 n. 55, siccome espressamente richiamato per tutte le procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture dall'art. 38 comma 1, lett. d) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rubricato "*requisiti di ordine generale*";
 6. di non aver commesso infrazioni gravi debitamente accertate in materia di sicurezza ed altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

7. di non aver agito con negligenza o malafede nell'adempimento di obbligazioni derivanti da precedenti contratti stipulati con l'Ente concedente;
8. di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'Ente concedente;
9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, i cui termini di pagamento siano scaduti alla data di presentazione della domanda, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il concorrente è stabilito;
10. che non risulta a proprio carico alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai lavoratori, i cui termini di pagamento siano scaduti alla data di presentazione della domanda, secondo la legislazione vigente;
12. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lett. C del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
13. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

14. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, oppure di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa;
15. di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68/1999 oppure di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999;
16. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
17. che nei propri confronti non ricorrono le cause di impedimento di cui all'art. 13 della legge n. 475 del 1968 oppure l'impegno a dimettersi dal precedente impiego e /o incarico all'atto della stipula del contratto con il Comune di Oderzo;
18. di non trovarsi in una delle cause interdittive di cui all'art. 12 della legge n. 475 del 1968 per aver ceduto la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni salvo ricorrano le condizioni di cui al comma 7 dello stesso art. 12;
19. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le clausole del presente bando e dei relativi allegati;
20. di impegnarsi a redigere, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, la Carta dei Servizi, nel rispetto degli *standards* minimi di qualità e quantità delle prestazioni

richieste ed offerte nella presente procedura e della tempistica indicata;

21. di aver reperito una sede che verrà resa idonea ad ottenere le necessarie autorizzazioni all'apertura della Farmacia di nuova istituzione e di avere la disponibilità o la promessa di disponibilità rilasciata dal proprietario dei locali per la durata minima *ex lege*;
22. di impegnarsi ad effettuare a proprio carico tutti gli interventi anche strutturali necessari per conseguire le autorizzazioni comunali e quelle dell'Azienda USL occorrenti all'apertura al pubblico della farmacia;
23. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

- b) Ulteriore dichiarazione attestante le generalità del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia il codice fiscale dello stesso, la documentazione attestante l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti, con indicazione dell'albo di appartenenza e del numero di iscrizione allo stesso. Tale ulteriore dichiarazione, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere sottoscritta, oltre che dal concorrente, anche dal soggetto nominato quale Direttore della Farmacia e ad essa andrà allegata copia fotostatica del documento di identità di quest'ultimo in caso di validità.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere accompagnate, **a pena di esclusione**, da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità di coloro che le sottoscrivono e pertanto, per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto b), anche del soggetto individuato quale Direttore della Farmacia. E' sufficiente allegare un unico documento per tutte le dichiarazioni rese dal medesimo soggetto. In caso di dichiarazioni rese da più soggetti andrà indicato un documento per ogni sottoscrittore.

14.3. Società

Nell'ipotesi che il concorrente sia costituito in forma di società, la dichiarazione di cui al precedente punto 14.2 dovrà essere presentata a firma del legale rappresentante o procuratore legalmente costituito come segue:

- a) Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti:
 1. la sua qualità di legale rappresentante della Società o suo procuratore;
 2. l'iscrizione della Società nel registro delle imprese con indicazione del codice fiscale e numero di iscrizione, data di iscrizione, numero REA, denominazione, forma giuridica, sede legale, durata, codice attività, oggetto sociale dell'attività esercitata nonché entità e composizione del capitale sociale ed i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici;
 3. che l'oggetto sociale della società è compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia);
 4. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di uno dei predetti stati né di alcuna situazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza;
 5. che non è pendente nei propri confronti un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge n. 575/1965;
 6. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena ex art. 444 del Codice di Procedura Penale per qualsiasi reato incidente sulla moralità

professionale né per i reati indicati e definiti all'art. 45 paragrafo 1 della direttiva 18/2004;

6.1.che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare, il socio, l'amministratore munito di poteri di rappresentanza né il direttore generale e/o il tecnico ove nominati;

oppure

6.2.che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara è intervenuta la sostituzione o è cessato dalla carica di titolare, direttore generale, direttore tecnico, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza e, che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP oppure non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;

oppure

6.3.che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara è intervenuta la sostituzione o è cessato dalla carica di titolare, direttore generale, direttore tecnico, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza e, che nei suoi/loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP oppure è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

7. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 19 marzo 1990 n. 55;

8. di non aver commesso infrazioni gravi debitamente accertate in materia di sicurezza ed altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
9. di non aver agito con negligenza o malafede nell'adempimento di obbligazioni derivanti da precedenti contratti stipulati con l'Ente concedente;
10. di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertato in qualsiasi modo dall'Ente concedente;
11. di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse, i cui termini di pagamento siano scaduti alla data di presentazione della domanda, secondo la legislazione vigente in Italia ovvero nello stato in cui l'impresa è stabilita;
12. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai lavoratori, i cui termini di pagamento siano scaduti alla data di presentazione della domanda, secondo la legislazione vigente;
13. che non risulta a proprio carico alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
14. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lett. C del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
15. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

16. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale oppure di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta con indicazione del concorrente con cui sussiste tale dichiarazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa;
17. di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68/1999 oppure di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999;
18. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
19. che nei propri confronti non ricorrono le cause di impedimento di cui all'art. 13 della legge n. 475 del 1968 oppure l'impegno a dimettersi dal precedente impiego e /o incarico all'atto della stipula del contratto con il Comune di Oderzo;
20. di non trovarsi in una delle cause interdittive di cui all'art. 12 della legge n. 475 del 1968 per aver ceduto la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni salvo ricorrano le condizioni di cui al comma 7 dello stesso art. 12.
21. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le clausole del presente bando e dei relativi allegati;

22. di impegnarsi a redigere, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, la Carta dei Servizi, nel rispetto degli *standards* minimi di qualità e quantità delle prestazioni richieste ed offerte nella presente procedura e della tempistica indicata;
23. di aver reperito una sede che verrà resa idonea ad ottenere le necessarie autorizzazioni all'apertura della Farmacia di nuova istituzione e di avere la disponibilità o la promessa di disponibilità rilasciata dal proprietario dei locali per la durata minima *ex lege*;
24. di impegnarsi ad effettuare a proprio carico tutti gli interventi anche strutturali necessari per conseguire le autorizzazioni comunali e quelle dell'Azienda USL occorrenti all'apertura al pubblico della farmacia;
25. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese, a pena di esclusione, anche dai soggetti previsti dall'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, come specificato negli allegati.

- b) Ulteriore dichiarazione attestante le generalità del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia il codice fiscale dello stesso, la documentazione attestante l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti, con indicazione dell'albo di appartenenza e del numero di iscrizione allo stesso. Tale ulteriore dichiarazione, **a pena di esclusione dalla procedura**, dovrà essere sottoscritta, oltre che dal soggetto che ha la legale rappresentanza della Società, anche dal soggetto nominato quale Direttore della Farmacia. e ad essa andrà allegata copia fotostatica del documento di identità di quest'ultimo.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere accompagnate, **a pena di esclusione**, da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità di coloro che le sottoscrivono e pertanto, per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto b), anche del soggetto individuato quale Direttore della Farmacia. E' sufficiente allegare un unico documento per tutte le dichiarazioni rese dal medesimo soggetto. In caso di dichiarazioni rese da più soggetti andrà indicato un documento per ogni sottoscrittore.

14.4. Raggruppamenti

Sono ammessi a partecipare anche raggruppamenti temporanei di operatori economici/ imprese alle seguenti condizioni.

Qualora il raggruppamento non sia ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i membri del raggruppamento e, se persone giuridiche, dal legale rappresentante di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

Le cause di esclusione dell'impresa singola, ancorché mera mandante, si estendono all'intero gruppo.

Dovrà essere indicato il soggetto che assumerà il ruolo di mandatario capogruppo e di quelli mandanti.

La domanda dovrà contenere la dichiarazione di impegno da parte di tutti i partecipanti a costituire tra loro apposita società di persone, di capitali o società cooperativa per la gestione del servizio, specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento nella società da costituirsi in caso di aggiudicazione.

Rimane in ogni caso vietata, a pena di esclusione dell'intero raggruppamento, la partecipazione in più di un'associazione temporanea di operatori economici ovvero la partecipazione in forma singola qualora l'operatore economico abbia partecipato in associazione. In ogni caso l'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento.

Nel caso di raggruppamento occorre presentare dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il "*T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" dalla quale risulti:

- per ognuna delle persone fisiche componenti i raggruppamenti temporanei, le dichiarazioni previste al precedente punto 14.2 per le parti di competenza;
- per ognuna delle persone giuridiche componenti i raggruppamenti temporanei, le dichiarazioni previste al precedente punto 14.3 per le parti di competenza.

Alla domanda dovrà essere altresì allegata ulteriore dichiarazione attestante le generalità del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia il codice fiscale dello stesso, la documentazione attestante l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti, con indicazione dell'albo di appartenenza e del numero di iscrizione allo stesso.

Tale ulteriore dichiarazione, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto nominato quale Direttore della Farmacia. e ad essa andrà allegata copia fotostatica del documento di identità di quest'ultimo.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere **a pena di esclusione dell'offerta** sia sottoscritte che accompagnate da copia fotostatica dei documenti di identità in corso di validità di tutte le persone fisiche e/o dei legali rappresentanti delle società facenti parte del raggruppamento.

E' vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento ovvero in proprio e quale componente di un raggruppamento ovvero partecipare alla selezione se si è stati indicati quale Direttore della Farmacia da altro offerente. La violazione di questi divieti è sanzionata con **l'esclusione di tutte le offerte** nelle quali compare nelle diverse forme (concorrente o Direttore indicato) lo stesso soggetto che ha violato la prescrizione.

15. Garanzie

I concorrenti devono presentare con i modi e forme di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 75, garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, pari a € 24.000 (euro ventiquattromila), corredata dall'impegno di un fidejussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, una garanzia definitiva pari a € 160.000,00 (centosessantamila).

A norma dell'art. 75, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 la garanzia prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa deve:

- a) avere una validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- c) contenere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- d) contenere la clausola dell'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

In caso di partecipazione alla gara in Raggruppamento di imprese la cauzione deve essere presentata dall'impresa indicata quale capogruppo.

16. Modalità di presentazione delle offerte

La domanda di partecipazione alla procedura deve essere redatta in carta bollata utilizzando il modello allegato debitamente sottoscritta da legale rappresentante del concorrente.

L'offerta economica di cui all'art. 12.3 dovrà essere redatta in carta bollata utilizzando il modello allegato e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.

Per i raggruppamenti non costituiti, la domanda di partecipazione e l'offerta dovranno essere sottoscritte da tutte le persone fisiche e/o dai legali rappresentanti o procuratori delle società facenti parte del raggruppamento.

I plichi dovranno pervenire, **a pena di esclusione dalla procedura, entro le ore 12,00 del giorno 08/11/2011** all'Ufficio Protocollo del Comune di Oderzo –Via Garibaldi n. 14.

Il plico, sigillato in modo da garantire l'integrità e la segretezza di quanto contenuto, controfirmato sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente, l'indirizzo dello stesso (compreso il numero di fax) nonché l'intestazione "**Procedura ad Evidenza Pubblica – Gara per la gestione in concessione della V^a sede Farmaceutica di Oderzo**", dovrà contenere al suo interno, **a pena di esclusione**, tre buste, idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti le diciture riportate in seguito tra le virgolette (<<...>>):

<<Busta A “Procedura ad Evidenza Pubblica – Gara per la gestione in concessione della V^ sede Farmaceutica di Oderzo, – documentazione amministrativa”>>.

La busta A dovrà contenere:

1. la domanda di partecipazione di cui all’art. 14;
2. la dichiarazione bancaria di cui all’art. 7.1;
3. cauzione provvisoria, in originale, di cui all’art. 15;
4. attestazione del sopralluogo di cui all’art. 5.9;
5. ricevuta originale del versamento del contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza (c.c.p. n° 73582561 intestato a “Aut. Contr. Pubb” Via di Ripetta 246 – 00186 ROMA - C.F. 97163520584), pari ad **€ 140,00** oppure fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento d’identità oppure ancora, in caso di pagamento on-line, copia dell’e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione (all’indirizzo <http://riscossione.avlp.it>).

La causale del versamento deve riportare esclusivamente: il codice fiscale del partecipante, il CIG che identifica la procedura: 33073721B7 .

La mancata presentazione della documentazione sopraindicata o l’incompletezza delle dichiarazioni richieste in tale documentazione di cui ai punti dal 1 al 5 comporta **l’esclusione dalla gara.**

<<Busta B “Procedura ad Evidenza Pubblica – Gara per la gestione in concessione della V^ sede Farmaceutica di Oderzo”, - offerta tecnica”>>

La busta B dovrà contenere:

1. la dichiarazione, resa da colui che è abilitato a presentare l’offerta, concernente la proposta di ubicazione della Farmacia di cui al punto **12.2.1., lettere a), b), c).** Alla dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dovranno essere allegati i documenti che dimostrino la disponibilità, presente o futura, dei locali destinati a Farmacia, l’accessibilità ad essi e l’eventuale vicinanza a parcheggi pubblici per auto nel raggio di 30 metri pedonali. Dovrà inoltre essere allegata una planimetria dettagliata dei locali, nonché le documentazioni grafiche e fotografiche idonee a riconoscere l’eventuale arredo proposto (comprensivo delle sedute previste per i clienti in

attesa), nonché le caratteristiche funzionali del locale (ad esempio: zona per il pubblico magazzino, spogliatoio, bagno, ecc.) e le sue dimensioni (mq.). Si precisa che la disponibilità dovrà comprendere anche l'impegno ad assumersi tutti gli interventi, anche straordinari, eventualmente necessari, a richiesta del Comune e/o Azienda USL, per ottenere l'autorizzazione igienico-sanitaria e l'agibilità per l'apertura al pubblico. Dovrà altresì essere allegata la dichiarazione firmata da tecnico progettista attestante l'idoneità dei locali di cui al punto 11.3.

2. la proposta di informatizzazione della gestione della Farmacia secondo quanto indicato al punto **12.2.1., lettera d)** del presente bando, firmata in ogni pagina dal soggetto abilitato a presentare l'offerta;
3. il progetto di gestione della farmacia e profilo qualitativo del secondo lo schema sub 7) servizio secondo quanto indicato nel punto **12.2.2.** del presente bando, firmato in ogni pagina dal soggetto abilitato a presentare l'offerta, concernente gli elementi di cui al punto **12.2.2.**

La mancata presentazione della documentazione relativa alla planimetria dei locali, la disponibilità degli stessi e alla dichiarazione firmata da tecnico progettista attestante l'idoneità dei locali di cui al precedente punto 1 comporta **l'esclusione dalla gara.**

<<Busta C Procedura ad Evidenza Pubblica – Gara per la gestione in concessione della V^ sede Farmaceutica di Oderzo, - offerta economica">>

La busta C dovrà contenere, pena l'esclusione, l'offerta economica di cui al punto **12.3** sottoscritta dal soggetto abilitato a presentarla e redatta sul modello allegato al presente bando.

17. Altre sanzioni

Le offerte presentate da soggetti che non rientrano nelle categorie indicate nell'art. 4 o presentate oltre il termine di cui all'art. 16 o in una forma o luogo diversi da quelli indicati dall'art. 16 e infine prive dei

requisiti patrimoniali e professionali di cui agli artt. 6, 7 e 8 saranno considerate inammissibili.

Non è ammesso, **a pena di esclusione dell'offerta**, il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

18. Procedimento di gara

La Commissione giudicatrice appositamente nominata provvederà agli adempimenti di cui appresso.

La prima seduta, che si svolgerà in forma pubblica il giorno indicato all'art. 3, consisterà nell'esame della documentazione amministrativa **Busta A "Procedura ad Evidenza Pubblica – Gara per la gestione in concessione della V^a sede Farmaceutica di Oderzo, – documentazione amministrativa"** con conseguente ammissione dei concorrenti sulla base della regolarità della documentazione presentata.

Nella stessa seduta si procederà all'apertura della **Busta B "Procedura ad Evidenza Pubblica – Gara per la gestione in concessione della V^a sede Farmaceutica di Oderzo", - Offerta Tecnica"** contenente l'offerta tecnica, e ciò al solo fine di verificarne il contenuto.

Sarà rinviato ad una successiva seduta riservata, che potrà tenersi anche lo stesso giorno, l'esame e la valutazione delle diverse proposte con l'attribuzione dei relativi punteggi secondo quanto indicato nel presente bando di gara.

La Commissione utilizzerà gli elementi di valutazione indicati nel presente bando suddivisi secondo i punteggi e sub-punteggi come riportati ai punti 12.2 e 12.3.

In particolare la Commissione calolerà i singoli punteggi con riferimento a formule matematiche o comparando elementi e dati oggettivi (distanze, superfici, quantità ecc.); quando tale sistema non sia concretamente possibile, motiverà succintamente l'assegnazione del punteggio.

In caso di mancata proposta su uno o più elementi concernenti il valore tecnico o in caso di proposta ritenuta dalla Commissione peggiorativa o comunque non migliorativa e quindi non accettabile, non saranno attribuiti i relativi punteggi parziali.

Esaurite tali operazioni, la Commissione procederà con la seconda seduta pubblica per l'apertura e la valutazione dell'offerta economica

Busta C Procedura ad Evidenza Pubblica – Gara per la gestione in concessione della V^ sede Farmaceutica di Oderzo, - offerta economica” secondo le modalità e i tempi definiti al punto 3.4 del presente bando.

Nella seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti con riferimento all’offerta tecnica e procederà quindi alla lettura dell’offerta economica e all’attribuzione dei relativi punteggi.

Quindi la Commissione, a seguito dell’attribuzione dei punteggi, formerà la graduatoria in ordine decrescente, individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente al maggior punteggio complessivo ottenuto.

La Commissione giudicatrice rassegnerà i verbali dei propri lavori al Responsabile del Servizio che verificati gli atti li approva e individua l’affidatario provvisorio.

Indi l’Ente concedente procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali (inclusa la regolarità contributiva) previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, l’Ente procederà alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, nonché ad individuare nuovo aggiudicatario provvisorio oppure a dichiarare deserta la gara.

19. Pubblicità

Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune di Oderzo e pubblicato e reso disponibile, insieme agli allegati, sul sito internet del Comune di Oderzo: www.comune.oderzo.tv.it.

20. Disposizioni finali

L’aggiudicazione non tiene luogo del contratto. Essa è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre lo sarà per l’Amministrazione a far data dall’aggiudicazione definitiva.

Si darà comunicazione dell’esito della gara a norma di legge.

Dopo la comunicazione l’aggiudicatario sarà invitato a presentare la documentazione di rito.

Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o risulti carente dei requisiti richiesti si procederà alla revoca dell'aggiudicazione trattenendo la cauzione provvisoria e fermo restando la facoltà del Comune di procedere ad aggiudicazione definitiva scorrendo la graduatoria.

21. Allegati

Al presente bando vengono allegati i seguenti documenti:

1. Facsimile di domanda di partecipazione:
 - All. 1/A Persone fisiche/impresе individuali;
 - All. 1/B Società;
 - All. 1/C Raggruppamento.
2. Facsimile offerta economica.
3. Facsimile dichiarazione sopralluogo.
4. Schema Contratto di Servizio.
5. Standard di qualità e quantità della ;;;,“Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”
6. Facsimile del modello della dichiarazione per l' indicazione del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia (busta A);

FACSIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacista, iscritti all'albo professionale relativo

Al Comune di Oderzo
Via Garibaldi, 14
31046 ODERZO (TV)

**Oggetto: procedura aperta per l'individuazione di un soggetto gestore della Farmacia V^
Sede Farmaceutica di Nuova istituzione nel Comune di Oderzo (Tv)**

Il sottoscritto _____ nato a _____ Prov. _____ Il
Residente a _____
Via _____ n. _____
Codice Fiscale _____
Partita Iva _____
Tel. _____ fax. _____ ;

CHIEDE

di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica indicata in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità

- inserire tutti i punti gli elementi, documenti e dichiarazioni indicati nel bando **sub art. 14.2**
-

Allega la seguente documentazione:

N.B.: la dichiarazione di cui sopra dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

FACSIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Società di persone, di capitali o cooperative a responsabilità limitata, aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia);

Al Comune di Oderzo
Via Garibaldi, 14
31046 ODERZO (TV)

**Oggetto: procedura aperta per l'individuazione di un soggetto gestore della Farmacia V^
Sede Farmaceutica di Nuova istituzione nel Comune di Oderzo (Tv)**

Il sottoscritto _____ nato a _____ Prov. _____ Il
Residente a _____
Via _____ n. _____ in qualità di legale rappresentate e/o procuratore della
Società denominata _____ con sede legale in _____
Codice Fiscale _____
Partita Iva _____
Tel. _____
fax. _____

CHIEDE

di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica indicata in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità

- inserire tutti i punti gli elementi, documenti e dichiarazioni indicati nel bando **sub art. 14.3.**

DATA

FIRMA

Allega la seguente documentazione:

N.B.: la dichiarazione di cui sopra dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

FACSIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti e costituendi (art. 4, comma 1, lett. c) del bando di gara),

Al Comune di Oderzo
Via Garibaldi, 14
31046 ODERZO (TV)

Oggetto: procedura aperta per l'individuazione di un soggetto gestore della Farmacia Comunale di nuova istituzione di Oderzo

Nel caso di raggruppamento la domanda di partecipazione corrisponde all'allegato 1 o 2 In particolare:

- per ognuna delle persone fisiche componenti i raggruppamenti temporanei, le dichiarazioni previste al precedente all 1/A per le parti di competenza;
- per ognuna delle persone giuridiche componenti i raggruppamenti temporanei, le dichiarazioni previste al precedente punto All. 1/B per le parti di competenza.

Qualora il raggruppamento non sia ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i membri del raggruppamento e, se persone giuridiche, dal legale rappresentante di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

Le cause di esclusione dell'impresa singola, ancorché mera mandante, si estendono all'intero gruppo.

Dovrà essere indicato il soggetto che assumerà il ruolo di mandatario capogruppo e di quelli mandanti.

La domanda dovrà contenere la dichiarazione di impegno da parte di tutti i partecipanti a costituire tra loro apposita società di persone, di capitali o società cooperativa per la gestione del servizio, specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento nella società da costituirsi in caso di aggiudicazione.

La domanda dovrà contenere tutti gli elementi, documenti e dichiarazioni indicati nel bando **sub art. 14.4.**

N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia non autenticata, di un valido documento di identità dei sottoscrittori.

ALLEGATO N. 2

MARCA DA BOLLO
€ 14.62

Al Comune di Oderzo
Via Garibaldi, 14
31046 ODERZO (TV)

FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: procedura aperta per l'individuazione di un soggetto gestore della Farmacia Comunale di nuova istituzione di Oderzo

Il sottoscritto _____
nato il _____
residente a _____ via _____ n. _____
in qualità di _____
con sede in _____
con Codice Fiscale n. _____
con Partita Iva n. _____
Telefono _____ Telefax _____ e-mail _____
(nel caso di raggruppamento devono essere riportati tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento)

OFFRE

per la concessione della gestione in oggetto,

1. un canone annuo di euro (in lettere: euro
.....), oltre IVA

Data

IN FEDE
(firma)

Al Comune di Oderzo
Via Garibaldi, 14
31046 ODERZO (TV)

FACSIMILE di DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO

Oggetto: procedura aperta per l'individuazione di un soggetto gestore della Farmacia Comunale di nuova istituzione di Oderzo

Il sottoscritto _____
nato il _____
residente a _____ via _____ n. _____
in qualità di _____
con sede in _____
con Codice Fiscale n. _____
con Partita Iva n. _____
Telefono _____ Telefax _____ e-mail _____

(nel caso di raggruppamento devono essere riportati tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento)

DICHIARA

di aver esaminato gli atti di gara, di essersi recato sui luoghi di esecuzione del servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato realizzabile il servizio stesso.

Data

IN FEDE
(firma)

ALLEGATO N. 4

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE DELLA FARMACIA V^ SEDE FARMACEUTICA DI NUOVA ISTITUZIONE NEL COMUNE DI ODERZO - (TV) (SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO)

L’anno duemilaundici, addì del mese di in Oderzo, nella casa Comunale, avanti a me, Segretario Comunale, autorizzato a ricevere gli atti del Comune ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 8.08.2000 n. 267, sono personalmente comparsi i signori :

- 1) nato a il domiciliato per effetto della sua carica in Oderzo, - che interviene al presente atto in rappresentanza e nell’interesse del Comune stesso ex artt. codice fiscale /P.IVA,
- 2) con sede in nella persona di nato a il residente a codice fiscale/partita IVA

Componenti della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario Comunale rogante, sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano col mio assenso all’assistenza dei testimoni.

Premesso che

- la Regione del Veneto, con delibera n. 522 del 02.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, ha definito la revisione della pianta organica delle farmacie del territorio della Provincia di Treviso biennio 2006/2007;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 08.07.2010, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Oderzo ha esercitato il diritto di prelazione di cui all’art. 10, comma 3, della L. 475/1968 relativamente all’assunzione in gestione della V^ sede farmaceutica di Oderzo prevista dalla pianta organica delle farmacie approvata con gli atti sopra citati;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27.07.2011, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Oderzo ha deliberato di procedere all'affidamento in concessione della farmacia comunale di cui sopra, selezionando il soggetto concessionario mediante procedura ad evidenza pubblica;
- in data è stata esperita la procedura ad evidenza pubblica ad oggetto: *“individuazione del Concessionario della V[^] Sede farmaceutica istituita nel Comune di Oderzo giusta D.G.R. n. 522 del 02.03.2010 ad oggetto l’approvazione della Pianta Organica delle farmacie di Oderzo e giusto decreto del Dirigente regionale n. 61 del 5.05.2010 con il quale è stato approvato l’elenco delle sedi farmaceutiche istituite a seguito della revisione della pianta organica delle farmacie delle suddette Aziende U.L.S.S. (nel quale è prevista la V[^] sede farmaceutica di nuova istituzione nel Comune di Oderzo - TV)”*;
- con determinazione a contrarre del Servizio Gestione del Territorio e Urbanistica – Ufficio Attività Produttive n. ... del si è provveduto ad approvare il bando di gara e relativi allegati;
- a seguito dell’esperimento della suddetta procedura è risultato aggiudicatario e si è dunque provveduto ad individuare l’operatore economico cui affidare la gestione della farmacia;
- che il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del Servizio Farmaceutico da parte del Concessionario della farmacia, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Oderzo e il Concessionario medesimo;
- che il Comune rimane titolare della *“V[^] - sede farmaceutica”* la cui gestione affida in concessione.

**TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
si conviene e si stipula quanto segue**

Art. 1. PREMESSE

1.1. Le premesse costituiscono parte sostanziale integrante il presente contratto.

2. Definizioni

2.1. Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati dal presente contratto e dagli allegati, si intendono per:

- a) “**Comune**”, il Comune di Oderzo titolare della V[^] Sede farmaceutica;
- b) “**Concessionario**”, l’affidatario del **Servizio** farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, aggiudicata in data.....;
- c) “**Servizio**” o “**Farmacia**”, il servizio farmaceutico comunale (gestione ed esercizio della V[^] sede farmaceutica di nuova istituzione situata nel Comune di Oderzo in via);
- d) “**Contratto**”, il presente Contratto di Concessione di Servizio;
- e) “**Parti**”, il **Comune** ed il **Concessionario**;

3. Oggetto del Contratto

3.1. Con il presente contratto il **Comune** affida al **Concessionario**, che accetta, la gestione del **Servizio**.

3.2. Il **Servizio** oggetto del **Contratto** costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:

- a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell’esercizio della farmacia;
- b) l’effettuazione di test diagnostici;
- c) le altre attività complementari quali, a titolo di esempio: la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, la prenotazione dei servizi sanitari tramite il CUP, ecc.

3.3. Il **Comune** resta il titolare della Sede Farmaceutica mentre il **Concessionario** è titolare dell’**Azienda** commerciale, siccome definita

all'art. 2, comma 1, lett. f), che è connessa al Servizio e che egli si impegna a creare.

3.4. Il **Comune** potrà affidare al **Concessionario** ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente **Contratto**, purché attinenti o connessi con il **Servizio** oggetto del presente contratto. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al **Contratto**.

4. Corrispettivo del Contratto

4.1. Giusto quanto previsto negli atti di gara il Concessionario corrisponderà al Comune gli importi indicati nei commi successivi.

4.2. a) un importo fisso (una tantum) pari ad euro 400.000,00 (=quattrocentomila/00) oltre I.V.A. Il suddetto importo viene corrisposto al Comune in tre quote:

- a.1) la prima quota, pari al 50%, al momento della stipula del presente contratto;
- a.2) la seconda quota, pari al 25%, entro 10 mesi dalla data di stipula del presente contratto;
- a.3) la terza quota, pari al restante 25%, entro 22 mesi dalla data di stipula del presente contratto.

A garanzia della seconda e terza quota dell'una tantum il concessionario costituisce una cauzione pari a € 200.000,00 più IVA mediante polizza.....(recante la clausola a prima richiesta e senza eccezione) che sarà conseguentemente svincolata con il pagamento di ogni singola rata;

b) un canone annuo pari a oltre IVA, come risultate dall'offerta presentata nella procedura ad evidenza pubblica aggiudicata con determina del Dirigente ... prot. n. del Il primo canone annuo anticipato viene versato alla stipula del presente contratto. I canoni successivi verranno annualmente aggiornati secondo l'indice ISTAT del costo della vita e dovranno essere versati anticipatamente all'inizio di ogni annualità.

Tale canone viene garantito attraverso la cauzione definitiva di € 160.000,00 (centosessantamila).

4.3 Le parti convengono, ai fini del comma successivo lett. b) e dell'art. 13 comma 4, che il pagamento della somma di € 400.000,00 a titolo di una tantum, venga considerato ammortizzato in 20 rate annuali ciascuna di € 30.000,00, comprensiva di capitale e interessi;

4.4 Nel caso di cessazione anticipata:

a) il Comune ha diritto a trattenere o richiedere l'intero canone dell'anno in corso, tranne che non si tratti di recesso per interesse pubblico di cui all'art.12 comma 6. In tale ultimo caso il diritto di cui sopra si ridetermina in proporzione dei mesi trascorsi ed il Concessionario potrà richiedere il pagamento, entro un anno dal momento del recesso, della differenza tra il canone che abbia versato anticipatamente e il canone rideterminato.

b) il Comune pagherà al Concessionario l'eventuale differenza tra tutto quanto ha ricevuto, al netto di IVA, a titolo di una tantum da una parte e, dall'altra, il prodotto della somma di € 30.000,00(trentamila) per il numero di anni decorsi dal momento della stipula del contratto. Gli anni vengono approssimati per eccesso, tranne che nel caso di cui all'art. 12 comma 6 per il quale viene determinato l'importo di € 2.500,00 al mese (€ 30.000,00: 12).

A = una tantum effettivamente incassata (somma non rivalutabile ISTAT) ,
B = (€ 30.000,00 moltiplicato numero di anni decorsi approssimati per eccesso); nell'ipotesi di cui all'art. 12 comma 6: (€ 30.000,00 moltiplicato il numero di anni decorsi approssimati per difetto) + € 2.500,00 per i mesi trascorsi nell'ultimo anno.

Tale differenza dovrà essere pagata entro un anno dalla cessazione del rapporto, se non è superiore a € 50.000,00; in caso contrario la somma eccedente dovrà essere versata entro il secondo anno.

Nel caso in cui la causa della cessazione sia imputabile al Concessionario, ai crediti eventuali di questo, determinati ed esigibili nei termini sopraindicati, si contrapporrà il diritto del Comune ad esigere immediatamente la penale di cui all'art. 13 comma 1 ultimo caso.

5. Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio

5.1. Il **Concessionario** è obbligato a svolgere il **Servizio** nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all'atto della presentazione dell'offerta.

5.2. Il **Concessionario** si obbliga in particolare ad avviare l'attività nella sede sita in Comune di Oderzo, via n.... entro 6 mesi dalla sottoscrizione del **Contratto** e a mantenerla nella medesima ubicazione per tutta la durata del rapporto.

5.3. Il trasferimento della **Farmacia** in altro locale, sempre che abbia come minimo le medesime caratteristiche di quello oggetto dell'offerta, pur nell'ambito della medesima zona per la quale è stata concessa l'autorizzazione, deve essere preventivamente concordato con il Comune ed essere chiesto agli organi e secondo le procedure di cui all'art. 1 della legge 2.04.1968 n. 475 ovvero della normativa di settore che sarà in vigore al momento in cui verrà deciso il trasferimento della farmacia in altro locale.

5.4. Il Concessionario si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del **Servizio** in conformità all'offerta tecnica presentata ed in particolare:

..... (andranno indicati gli elementi in base ai quali è stato aggiudicato il Servizio)

5.5. Il **Concessionario**, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al **Servizio** oggetto del **Contratto**, è obbligato al rispetto dei principi che sorreggono lo svolgimento del pubblico **Servizio** ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.

5.6. Il **Concessionario**, in conformità a quanto dichiarato ed allegato in sede di offerta si impegna in particolare a

.....(inserire i requisiti dell'offerta tecnica)

5.7. Il Concessionario si impegna altresì a redigere, nel rispetto della normativa vigente e degli *standard* di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate di cui all'allegato al bando di gara, una “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*” e a rispettare i contenuti della stessa.

5.8. La “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*”, redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti ed in conformità al modello allegato agli atti di gara, dovrà essere predisposta entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto ed essere approvata dal Comune.

5.9. La “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*” indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dal **Concessionario**, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

5.10. Ai fini dell'emanazione della “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*” il **Concessionario**, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga ad effettuare le seguenti attività:

- consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi svolto sotto la diretta responsabilità del Comune, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.

5.11. Il Concessionario , conformemente a quanto disposto dall'art. 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.

5.12. Il Concessionario è tenuto al rispetto della “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*”, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.

6. Responsabilità del Concessionario

6.1. Il Concessionario è l'unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.

6.2. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del **contratto**:

- a) a tenere manlevato e indenne il **Comune** da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del **Contratto**, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
- b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente **Contratto** ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con adeguato massimale, per l'intera durata del contratto, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati. Di questi adempimenti il **Concessionario** dà comunicazione al **Comune** prima dell'attivazione del servizio;
- c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le

- norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
- d) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

7. Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune

7.1. Il Concessionario si impegna:

- a. ad erogare tutti i servizi previsti dagli atti di gara ed in particolare di erogare i servizi minimi indicati nella delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 27 luglio 2011, ovvero:
- obbligo di offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'ASL;
 - obbligo di distribuzione di presidi sanitari in genere a nome e per conto delle Aziende Unità Sanitarie Locali secondo le norme convenzionali;
 - obbligo di aderire a tutti i servizi aggiuntivi proposti alle farmacie all'ASL di riferimento sia attuali che futuri;
 - obbligo di elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli *standard* forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
 - obbligo di trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza, contenente, tra l'altro, specifiche considerazioni in merito alle osservazioni, suggerimenti formulati dall'utenza;
- b. ad elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli *standard* forniti, anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;

- c. a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia cortesia tutela valutazione e miglioramento della qualità trasparenza e riservatezza.

7.2. Il **Comune** potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il **Servizio** oggetto del **Contratto**.

7.3. Il **Concessionario**, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.

8. Interruzione del Servizio

8.1. L'erogazione del **Servizio** non potrà essere interrotta o sospesa dal **Concessionario** se non per ragioni di forza maggiore o *factum principis* o per necessità tecniche del **Servizio**, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.

8.2. In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'A.S.L territorialmente competente.

8.3. Il **Concessionario** è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del **Servizio**, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

8.4. Il **Concessionario** è obbligato a mantenere indenne il **Comune** da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del **Servizio**.

9. Esecuzione d'Ufficio

9.1. Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il **Concessionario**, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal **Comune**, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del **Concessionario**, tutto

quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del **Servizio**.

10. Obblighi del Comune

10.1. Il **Comune** affida in esclusiva al **Concessionario**, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della **Farmacia** di cui è titolare.

10.2. Il **Comune**, ai fini dell'adempimento da parte del **Concessionario** degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al **Concessionario**, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli *standard* prestazionali dei servizi offerti.

10.3. Il **Comune** si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del **Concessionario** ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.

10.4. Il **Comune** adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal **Contratto** e cura che dette misure vengano rispettate.

11. Divieto di cessione del Contratto

11.1. Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al **Concessionario** di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del **Servizio** oggetto del presente contratto.

12. Durata del Contratto

12.1. La durata di efficacia del **Contratto** è fissata in anni 20 decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata cessazione prevista dal presente contratto e dalla normativa vigente.

12.2. Allo scadere del termine di efficacia del **Contratto**, il **Comune** assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il **Concessionario** non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del **Servizio**, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

12.3. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del **Servizio**, le **Parti** concordano che fino all'assunzione del **Servizio** da parte del nuovo affidatario individuato dal **Comune**, il **Concessionario** sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del **Contratto** alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi *standards*, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

12.4. Al termine del **Contratto**, anche per risoluzione, il **Comune** avrà la facoltà:

- a) di acquistare o far acquistare, e il **Concessionario** sarà obbligato a vendere, quanto segue:
 - previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l'esercizio della farmacia, come risultano dalla documentazione contabile;
 - previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in - First Out);
- b) di subentrare o far subentrare nei contratti di fornitura e di locazione in corso di esecuzione sottoscritti dal **Concessionario**. Comunque i crediti che non siano relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, resteranno sulla titolarità del concessionario. Similmente i debiti non relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, graveranno su di esso.

12.5 In caso di cessazione anticipata, salvo quanto disposto dal punto successivo (12.6), al concessionario non sarà riconosciuta alcuna somma a nessun titolo, tranne quelle connesse all'esercizio da parte del Comune delle facoltà di cui al 4° comma.

12.6 Nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà di recedere per pubblico interesse per un motivo diverso da quello sanzionatorio, concessagli da normativa speciale, i rapporti patrimoniali saranno regolati da tale normativa;

13. Penali e Risarcimento del maggior danno

13.1. Sono presenti le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente contratto (n.b. le penali previste in relazione alle prestazioni offerte in sede di gara si applicheranno ovviamente solo nel caso e nella misura in cui l'aggiudicatario si sia obbligato ad eseguirle):

- per il mancato avvio dell'attività entro i termini previsti dall'articolo 5.2 del presente **Contratto**: euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- per la mancata redazione della Carta della qualità dei Servizi, in modo conforme al presente Contratto e agli allegati da esso richiamati, entro i termini, di cui al precedente articolo 5: euro 5.000,00;
- in caso di perdurante mancata adozione della Carta della qualità dei Servizi di cui al precedente articolo 5 oltre il termine ivi previsto si applica l'ulteriore penale pari a euro 1.000,00 per ogni mese di ritardo;
- per la mancata apertura nella giornata: euro 500,00 per ogni giorno;
- inosservanza dell'orario di servizio: euro 200,00 per ogni infrazione;
- per la mancata presenza di sedute per il clienti €10,00 al giorno per ogni seduta;
- per la mancata presenza di terminali €. 10,00 per terminale al giorno;
- per la mancata presenza di unità operativa abilitata all'esercizio di farmacista € 60,00 al giorno;
- per la mancata presenza di unità operativa non abilitata all'esercizio di farmacista €. 30,00 al giorno;
- per la mancata consegna dei farmaci entro 24 ore, con l'esclusione dal conteggio del fine settimana €. 200,00 per ogni episodio, la mancata consegna dei farmaci entro le 48 ore €. 500,00 per ogni episodio;
- per la mancata rilevazione gratuita del peso a favore dei clienti residenti nel Comune di Oderzo, per ogni episodio €. 10,00;

- per la mancata rilevazione gratuita della pressione arteriosa a favore dei clienti residenti nel Comune di Oderzo per ogni episodio € 10,00;
- per la mancata consegna gratuita nel Comune di Oderzo di farmaci a domicilio del cliente disabile con handicap generale regolarmente certificato pari o superiore al 70% e del cliente anziano di età superiore a 75 anni con invalidità certificata entro le 24 ore, con esclusione dal conteggio del fine settimana, per ogni episodio € 50,00;
- per il mancato svolgimento a titolo gratuito di 1 test di autoanalisi del colesterolo, trigliceridi, emoglobina, transaminasi GT e GOT, acido urico ogni 3 a pagamento da parte del medesimo cliente per ogni episodio € 20,00;
- per la mancata divulgazione presso la clientela, con cadenza trimestrali per tutta la durata della concessione, di pieghevoli (depliant o giornaletti, ecc.) che diffondano l'educazione sanitaria ed in particolare la conoscenza del farmaco generico (anche con tabelle di corrispondenza tra i più noti farmaci commerciali e i relativi farmaci generici), € 500,00;
- per la previsione di incontri con relazione ed iniziative di educazione sanitaria con cadenza annuale da mantenere costanti in tutto l'arco della concessione, per ogni progetto o iniziativa non proposta € 1.000,00 per ogni anno se il progetto è stato valutato con punteggio massimo (1,5). Negli altri casi in modo proporzionale;
- per la mancata effettuazione presso la farmacia delle prestazioni professionali infermieristiche di cui al D.M. 16 dicembre 2010, pubblicato in G.U. n. 90 del 19.4.2011, per un periodo temporale non inferiore ad un'ora per due giorni alla settimana € 50,00
- per la mancata effettuazione delle prestazioni su prenotazione presso la sede farmaceutica in giorni e orari diversi di quelli indicati € 30,00 per ogni episodio;
- per la mancata effettuazione delle prestazioni di cui al precedente capoverso a domicilio € 50,00 per ogni episodio;
- il risarcimento del danno derivante dalla cessazione del rapporto di Concessione nei casi di cui al successivo art. 14, per gli altri

casi di risoluzione per inadempimento del Concessionario o comunque per fatto direttamente o indirettamente imputabile al Concessionario: sommatoria dei seguenti due addendi, che verrà definitivamente calcolata al momento della stipula del contratto:

- a) = € 60.000,00 se l'offerta economica è pari al €40.000,00 ; se questa è superiore a € 40.000,00 l'addendo si ridetermina in proporzione (es. se l'offerta è pari a € 50.000,00 l' addendo sarà pari a: € 60.000,00 x € 50.000,00 : € 40.000,00 = € 75.000,00);
- b) € 600,00 per ogni punto attribuito all'offerta tecnica per un totale massimo perciò di € 36.000,00.

13.2. Il **Comune** richiederà il pagamento della penale tramite raccomandata A/r. Qualora il **Concessionario** non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento, il **Comune** potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

13.3. Il **Comune**, oltre alla applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

13.4 Le parti convengono altresì che, nel caso di danno connesso alla cessazione del rapporto per cause imputabili al Concessionario, il mancato incasso del corrispettivo della concessione, che sarebbe stato conseguito qualora il rapporto non fosse venuto a cessare, sia solo una delle componenti del danno risarcibile dal Giudice . Convengono altresì che tra gli elementi utili per la determinazione del risarcimento di tale componente sia da ricomprendere non il canone annuo effettivo di cui all'art 4.2 lett. b), al netto di IVA, ma la somma di questo con € 30.000,00, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4 comma 3.

14. Clausola risolutiva espressa

14.1. Il **Comune** potrà risolvere di diritto il **Contratto** ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:

- a) sottoposizione del **Concessionario** a procedure concorsuali;

- b) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa
- c) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
- d) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del **Servizio**;
- e) inosservanza del divieto di cui all'articolo 11 del **Contratto**;
- f) decadenza del **Comune** dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al **Concessionario**;
- g) ricorso all'abusivismo professionale;
- h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l'autorizzazione al commercio;
- i) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- j) mancata redazione della Carta dei Servizi entro 12 mesi dalla firma del contratto;
- k) ritardo dell'avvio dell'attività oltre i 60 giorni rispetto la scadenza di cui al precedente articolo 5.2 del presente **Contratto**;
- l) mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 5.6 del presente **Contratto**;
- m) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall'escussione della stessa;
- n) mancata esecuzione entro 30 giorni dalla diffida delle prestazioni promesse in sede di gara: sedute, dimensioni funzionali e informatizzazioni;
- o) Gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza, e nonostante il presente contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di una penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio.
- p) Sopravenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione del Servizio.

14.2. Fuori dai casi sopra indicati scatta la clausola risolutiva espressa anche secondo il seguente meccanismo:

- a) si divide il tempo che intercorre tra il momento della prima inadempienza per cui il presente contratto preveda una penale e la

scadenza naturale del rapporto di concessione in periodi di trentasei mesi denominati “periodi di osservazione”; eventuali resti costituiranno l’ultimo periodo di osservazione;

b) vengono attribuiti ai singoli periodi di osservazione i seguenti valori, da considerarsi fissi anche con il decorso del tempo;

b.1 al primo periodo € 15.000,00, se la prima inadempienza come sopra descritta si verifica entro un anno dalla stipula del presente contratto; diversamente al primo periodo verrà attribuito il valore di € 10.000,00;

b.2 agli altri periodi di osservazione viene attribuito il valore di € 10.000,00;

c) si calcola poi il totale delle penali relative alle singole inadempienze verificatesi in un determinato periodo di osservazione(la prima inadempienza viene computata nel primo periodo di osservazione); tale totale, nel caso in cui il periodo di osservazione sia inferiore a trentasei mesi, (come può capitare nel caso dell’ultimo periodo), si moltiplica per il numero dato dal rapporto tra trentasei e il numero di mesi che compongono il periodo di osservazione;

d) al valore ottenuto sub c) si aggiunge poi il 20% del valore delle penali per le singole inadempienze verificatesi in tutti i periodi di osservazione precedenti;

e) se il risultato della somma sub d) è pari o superiore al valore del periodo di osservazione determinato sub b) il Comune potrà senz’altro avvalersi della clausola risolutiva espressa.

14.3. La decisione del **Comune** di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell’inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del **Concessionario** e non impedirà al **Comune** di avvalersene in altre occasioni.

15. Cessazione del Rapporto Contrattuale per Inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al Concessionario

15.1. La cessazione del Rapporto Contrattuale per Inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al Concessionario comporta, oltre alla revoca dell’affidamento del servizio,

l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, e l'applicazione della penale e la liquidazione a favore del **Comune** del maggior danno subito. Il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per il recupero del danno. Ove il **Comune** si avvalga del deposito cauzionale, il **Concessionario** è tenuto immediatamente a ricostituirlo.

16. Cauzione definitiva

16.1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il Concessionario costituisce cauzione definitiva dell'importo di euro € 160.000,00 (centosessantamila) con la stessa validità del contratto.

16.2. In caso di inadempienze od omissioni da parte del **Concessionario** il **Comune** potrà rivalersi sulla cauzione per il recupero di somme derivanti da penali, danni e spese sostenute di cui ai precedenti articoli. Ove il Comune si avvalga della cauzione il Concessionario è tenuto a ricostituirla entro 30 giorni.

17. Foro competente

17.1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il **Comune** e il **Concessionario** relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo **Contratto** sarà di competenza esclusiva del Foro di Treviso.

18. Norme finali

18.1. Le disposizioni del **Contratto** possono essere modificate su accordo di entrambe le parti comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore.

18.2 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal **Contratto** si applicano le norme del Codice civile.

19. Elezione di domicilio

19.1. Il **Comune** elegge domicilio in Oderzo (TV), Via Garibaldi n. 14.

19.2. Il **Concessionario** elegge domicilio in

20. Spese

20.1. Tutte le spese relative e conseguenti al **Contratto**, ivi comprese quelle per la sua redazione e stipula, sono a carico del **Concessionario**.

21. Valore del Contratto

21.1. Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente **Contratto**, ai fini fiscali , è pari ad euro.....400.000,00 + canone per 20 (venti) al netto di IVA.

ALLEGATO N. 5

STANDARD MINIMI DI QUALITÀ E QUANTITÀ DELLE PRESTAZIONI STESSE AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DELLA “CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DELLA FARMACIA”.

Il **Concessionario**, entro sei mesi dalla sottoscrizione del **Contratto**, dovrà emanare una “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*”, nel rispetto dei parametri e degli standard di seguito illustrati, individuando adeguati indicatori di attività e di misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri quantitativi, qualitativi e temporali.

La suddetta “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*”, dovrà essere redatta e pubblicizzata in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Premessa.

La farmacia costituisce un presidio socio-sanitario al servizio dei cittadini e costituisce uno dei centri preposti all’assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche.

La farmacia svolge un servizio pubblico la cui erogazione dev’essere conforme ai principi fissati nella Direttiva del

Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, recante “*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*”, a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruirne e nel rispetto delle esigenze di efficienza e di imparzialità.

L'esigenza della predisposizione di un documento *ad hoc* denominato “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*” che individui i servizi offerti risponde all'esigenza di disciplinare compiutamente ed in modo più efficiente il rapporto tra la parte che eroga il servizio e la cittadinanza.

Detto documento costituisce un atto di impegno del farmacista nei confronti dei cittadini/utenti e dovrà esser articolato come segue:

Art. 1 – Servizi offerti dalla Farmacia

La Farmacia del Comune di Oderzo, affidata in concessione con contratto rep. ...n. del e situata in via assicura ai cittadini la prestazione dei seguenti servizi essenziali:

1. Approvvigionamento, conservazione, dispensazione di medicinali e farmaci di qualsiasi tipo e natura, ivi compresi medicinali generici/equivalenti, omeopatici, medicinali ad uso veterinario e quant'altro, presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, prodotti rientranti nel campo dell'assistenza integrativa, articoli sanitari, prodotti di medicazione, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti di erboristeria e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie, quali prodotti per

la persona, articoli per l'infanzia, di puericultura, di profumeria e per la cura e l'igiene della persona; articoli igienico-sanitari; accessori di abbigliamento; prodotti vari di erboristeria; articoli di ottica e relativi accessori compresi quelli di ottica oftalmica, nonché la produzione e/o la dispensazione di tutti i prodotti ed articoli della Tabella speciale per le farmacie (Allegato 9, decreto Ministro dell'Industria n. 375/88), nonché l'eventuale preparazione e/o la dispensazione dei prodotti alimentari e non alimentari (articolo 5, D.Lgs. n. 114/98) compatibili con l'esercizio della farmacia, e potrà infine svolgere ogni altro tipo d'attività per la produzione e la dispensazione finale di beni consentite dalla concessione sanitaria e dall'autorizzazione commerciale per l'esercizio della farmacia e per la prestazione di servizi in entrambe le aree di attività;

2. la preparazione estemporanea di medicinali e preparazioni magistrali;

3. la consulenza sull'uso dei farmaci e sulla loro scelta;

4. l'informazione e l'educazione sanitaria;

5. l'attività di farmacovigilanza.

Le prestazioni connesse a tali servizi dovranno essere erogate nel pieno rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, contenente i principi sull'erogazione dei servizi pubblici e di quanto disposto con la Legge Finanziaria 2008 all'art. 2 comma 461 e con l'osservanza dei seguenti

principi, a cui si dovrà attenere scrupolosamente tutto il personale della farmacia:

eguaglianza a tutti i cittadini sono erogati uguali servizi a prescindere dall'età, sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, opinione politica, condizioni fisiche ed economiche. Altresì, poiché, ogni cittadino ha una propria concezione di salute e un proprio livello di comprensione delle indicazioni ricevute, il farmacista opera affinché tutti i cittadini possano comprendere con chiarezza le indicazioni ricevute;

imparzialità il farmacista opera per il paziente in accordo con le indicazioni delle autorità sanitarie, prescindendo da qualsiasi interesse diverso dal recupero e dal mantenimento della salute; a tutti i cittadini viene assicurato un comportamento obiettivo, equo e rispettoso;

efficienza ed efficacia il farmacista opera per mantenere alti livelli di efficienza del servizio reso anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento e l'adeguamento delle tecnologie utilizzate, risponde in maniera precisa e tempestiva alla richiesta di farmaci con prescrizione medica avendo altresì cura di fornire al cittadino, qualora necessario, tutte le informazioni sulle modalità corrette di assunzione. In particolare, il farmacista cura il proprio aggiornamento professionale non come mero adempimento di un obbligo legale, ma come condizione essenziale per garantire nel

tempo la propria capacità di interpretare i bisogni reali dei cittadini, segnalando al medico di base dubbi o eventuali controindicazioni nell'uso dei farmaci;

continuità il farmacista deve operare impegnandosi ad offrire i propri servizi in modo regolare, continuativo e senza interruzioni, nel rispetto del sistema dei turni e degli orari di apertura;

diritto di scelta ogni cittadino può esercitare il diritto di libera scelta, inteso come libertà di approvvigionarsi ovunque egli lo ritenga più opportuno, senza che ciò comporti penalizzazioni rispetto al trattamento dei clienti usuali. Il farmacista fornisce altresì, a richiesta, informazioni e consigli anche rispetto a prodotti acquistati altrove;

partecipazione ogni cittadino ha il diritto di partecipare, collaborare all'erogazione delle prestazioni con suggerimenti ed osservazioni; valutazione e miglioramento della qualità intesa come l'attenzione continua al servizio erogato e agli aspetti dello stesso che possono essere migliorati;

trasparenza intesa come l'impegno del farmacista ad instaurare con i clienti un rapporto di fiducia, che consenta al farmacista di individuare le caratteristiche significative del cittadino, al fine di fornire, con particolare attenzione nel caso dei prodotti maggiormente vocati al consiglio professionale (quali medicinali S.O.P. e di automedicazione, dietetici ed

integratori alimentari, etc.), il prodotto più consono all'esigenza del cittadino al minor costo possibile;

riservatezza intesa come l'impegno del farmacista a non divulgare le notizie riguardo all'acquisto di qualsiasi tipo di prodotto, né le richieste di informazioni dei cittadini a cui egli abbia o non abbia risposto, né, tanto meno, le notizie sul tipo di servizio di cui il cittadino, eventualmente, abbia usufruito. Il Direttore della Farmacia sanziona, inoltre, in modo formale, eventuali deroghe a tale principio compiute dai collaboratori. Le suddette informazioni possono essere rese pubbliche, oltre che nei casi strettamente previsti per legge, per motivi scientifici ed in forma esclusivamente aggregata ed anonima;

accoglienza intesa come l'impegno a che ogni ambiente in cui si svolge l'attività della farmacia sia mantenuto in uno stato igienicamente adeguato e sicuro, facilmente accessibile, confortevole e privo di barriere architettoniche.

Il Concessionario cura, nella selezione del personale, che i farmacisti acquisiscano piena e completa consapevolezza dei principi sopra enunciati e, più in generale, dei contenuti della “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*”, facendone sottoscrivere una copia.

Il Concessionario assicura la continuità nella formazione del personale mirata a mantenere alto il livello di attenzione sui principi guida della “*Carta della Qualità dei Servizi della*

Farmacia” e provvede, con cadenza almeno annuale, a raccogliere l’opinione dei collaboratori sulle problematiche emerse nella gestione della farmacia, promuovendo, nel rispetto delle disposizioni di legge, incontri con le rappresentanze dell’utenza.

Rientrano nell’ambito dell’attività svolta dalla farmacia affidata in concessione con atto rep. n. ... del anche le seguenti prestazioni:

Indicare quelle oggetto dell’offerta.

A titolo di esempio:

- a) Misurazione della pressione (indicare modalità e prezzo, che deve essere comunque contenuto);
- b) Controllo del peso: (indicare modalità e prevedere interventi di informazione per una corretta alimentazione);
- c) Noleggio di apparecchi elettromedicali (indicare modalità e prezzo, che deve essere comunque contenuto);
- d) Informazioni sull’accesso alla specialistica e ai servizi: vengono forniti gli orari di accesso agli uffici dell’ASL, nonché tutte le informazioni, messe a disposizione dall’ASL per l’accesso ai servizi sanitari, garantendo una corretta informazione sui servizi resi dalle strutture pubbliche e private accreditate sulla base della documentazione costantemente aggiornata e fornita dall’ASL medesima;

- e) schede informative: vengono fornite schede informative da distribuire in farmacia sulle malattie più diffuse, sull'igiene, sull'infanzia, sulla gestione dei pazienti affetti da particolari patologie, sull'accesso ai servizi e quant'altro attiene alla sfera della salute, con particolare attenzione alla prevenzione e alla farmacovigilanza;
- f) consegna dei farmaci a domicilio: il concessionario si impegna, a completamento e sostegno dei turni di servizio, ad aderire e promuovere progetti di consegna dei farmaci a domicilio a favore di particolari categorie di cittadini particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il paziente, salvo diverse statuizioni dei regolamenti di settore

Art. 2. – Standard di qualità

Il concessionario garantisce:

- che la spedizione della ricetta e la consegna dei farmaci sia sempre effettuata da un farmacista
- che i farmaci mancanti vengano reperiti, se richiesti, nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore feriali, purchè reperibili nel normale ciclo distributivo;
- di provvedere a verificare i motivi dell'eventuale assenza di farmaci dal ciclo distributivo, dandone comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale;

- che vengano indicati al cittadino, per quanto riguarda i farmaci da consiglio e senza obbligo di ricetta medica, i medicinali più efficaci per il loro disturbo e più economici;
- che il comportamento proprio e dei propri dipendenti sia improntato a trattare gli utenti con rispetto, cortesia, disponibilità al dialogo ed all’ascolto;
- che venga effettuata un adeguato controllo;
- della data scadenza di tutti i prodotti venduti in farmacia;
- attivazione del servizio infermieristico;
- di qualità sui prodotti parafarmaceutici venduti in farmacia

Art. 3 – Impegni e programmi

Il concessionario:

- rispetta la norme della buona preparazione per la predisposizione e la confezione dei farmaci;
- crea “un angolo del consiglio” adibito a fornire le consulenze in modo riservato e personalizzato;
- dota tutto il personale di cartellino di riconoscimento rendendo ben identificabile la figura del farmacista; promuove essa stessa o, comunque, partecipa a campagne informative sul tema dei diritti dei cittadini, sulla gestione della salute e sulla prevenzione delle malattie;
- assicura un servizio di pronto intervento per le piccole

medicazioni;

- espone una segnaletica esterna , facilmente leggibile, in cui siano indicati i turni di servizio propri e delle altre farmacie e che riporti i numeri di telefono;
- provvede alla rimozione della barriere architettoniche esterne;
- comunica all'utente, attraverso depliant, manifesti affissi nella sede farmaceutica e ogni altro mezzo ritenuto opportuno: i contenuti della definitiva carta dei servizi, le eventuali variazioni delle modalità di erogazione del servizio, le decisioni che riguardano gli utenti e loro motivazioni, le possibilità di reclamo e gli strumenti di ricorso avverso le predette decisioni

Art. 4 – Procedure di attuazione del sistema qualità

Il concessionario individuerà con cadenza annuale adeguati indicatori di attività e di misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri quantitativi, qualitativi, e temporali e, a fronte degli stessi, saranno perfezionati gli standard generali del servizio;

Il concessionario si impegna ad elaborare adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti, anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato e di tutela dei cittadini;

La verifica della qualità dei servizi dovrà comunque essere

effettuata anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza mediante opportune indagini di *customer satisfaction*, anche la fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;

A tale scopo il concessionario predispone un modello di questionario per la verifica del livello di soddisfazione dell'utenza in cui comprendere una parte dedicata ai reclami e ai suggerimenti;

I presenti contenuti minimi della “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*” costituiscono parte integrante del Contratto da stipularsi tra il Comune di Oderzo e il Concessionario.

ALLEGATO N. 6/B

FACSIMILE del modello di *curriculum* da allegare ai sensi dell'art. 12.2.1 del bando (**Busta B**):
curriculum vitae del farmacista indicato come Direttore dallo stesso firmato e datato – reso anche in
forma di dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 – comprovante:

- il maggior titolo di studio posseduto;
- l'esperienza professionale maturata sino alla data di pubblicazione del bando con indicazione per ogni singola prestazione della data di inizio e di fine, della qualifica assunta (Direttore o Farmacista) e del tempo impiegato (*full time* o percentuale se *part time*);
- l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti con indicazione dell'Ordine di appartenenza e del numero di iscrizione.

Il curriculum vitae è redatto sulla base del presente modello:

Al Comune di Oderzo
Via Garibaldi, 14
31046 ODERZO (TV)

Il sottoscritto dott.

C.F.

nato a

residente a

in via

Iscritto all'albo dei Farmacisti dell'Ordine di al n.....

Sotto la propria e diretta responsabilità, quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni,

DICHIARA

- a) di essere in possesso della cittadinanza ;
- b) di essere in possesso della idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto della selezione;
- c) di essere in possesso della laurea in , rilasciata il ,
dalla Università di , (eventualmente: dichiarato equipollente al
diploma di laurea rilasciato da istituti italiani con provvedimento:);
- d) di avere conseguito il voto di laurea ;

- e) di essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;
- f) di essere iscritto/a all'Albo Professionale dei Farmacisti della provincia di _____ ,
al n. _____ ;
- g) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____ (ovvero, di non
essere iscritto/a nelle liste elettorali, ovvero di essere stato/a cancellato/a dalle liste
elettorali del Comune di _____ , per i seguenti motivi: _____);
- h) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a, ovvero di non essere stato/a dichiarato/a
decaduto/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- i) di non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso e
comunque di non trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi della normativa
vigente, impediscono la costituzione del rapporto di impiego con pubbliche
amministrazioni (ovvero di essere oggetto di provvedimento di interdizione temporanea
dai pubblici uffici i cui effetti saranno dispiegati fino alla data del _____);
- j) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., il Comune di Oderzo al trattamento
dei dati personali ai soli fini delle procedure di selezione del presente avviso;

DICHIARA ALTRESI'

di essere in possesso dei seguenti:

titoli culturali

titoli di servizio

servizio con la qualifica di Direttore di Farmacia (*full time* o percentuale se *part time*);

dal _____ al _____ presso _____

dal _____ al _____ presso _____

dal _____ al _____ presso _____

servizio con la qualifica di Farmacista (*full time* o percentuale se *part time*);

dal _____ al _____ presso _____

dal _____ al _____ presso _____

dal _____ al _____ presso _____

Dichiara inoltre (per i soli candidati che siano cittadini di Stati membri della U.E.):

- Di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, sia parlata che scritta;

- Che gli estremi del documento ministeriale con il quale è stata riconosciuta l' idoneità del titolo di studio posseduto ai fini della instaurazione di rapporti di impiego sono i seguenti: (solo se conseguito all'estero).

Allega fotocopia documento di identità in corso di validità.

In fede,

DATA

FIRMA